

# **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**Milano, 16 aprile 2019**

**Dott. Francesco Zondini**


Al 18 febbraio 2019:

- **228 milioni** di fatture inviate da parte di **2,3 milioni di soggetti**
- **4,43%** le fatture elettroniche scartate dal SDI
- **7 milioni di deleghe** per i servizi del sistema Fatture e Corrispettivi
- **3,6 milioni** registrazioni dell'indirizzo telematico
- **3,3 milioni** le richieste di generazione del QR Code


L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che al 3 gennaio erano già state rese disponibili per i documenti inviati il **97% delle ricevute** (a fronte del termine di 5 giorni).

## E-fattura: i numeri della fatturazione elettronica

### ➤ E-fattura per **attività**



### ➤ E-fattura per **regione**



I principali problemi riscontrati dagli utenti, in fase di prima applicazione:

- ? Gestione anagrafica clienti / integrazione con i dati necessari per la F.E.
- ? Interoperabilità SDI – sistema gestionale
- ? Fatture trasmesse a ridosso dei termini di liquidazione
- ? Inserimento dati all'interno del tracciato XML
- ? Identificazione della data di registrazione delle fatture d'acquisto e relativo diritto alla detrazione
- ? Controlli effettuati sulle fatture elettroniche e motivazione dei relativi scarti
- ? Come correggere gli invii di fatture che sono risultate errate, ma non scartate da SDI

## Data fattura – Emissione della fattura elettronica

01.01.2019

01.07.2019

31.12.2019



Fino al **1° luglio 2019**

- la fattura elettronica deve essere trasmessa **entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione**



**TUTTAVIA**

- in fase di prima applicazione, **l'invio della fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisce violazione non punibile ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97**
- **non si applicano sanzioni se la fattura viene inoltrata a SDI entro il termine di liquidazione dell'IVA** (15gg mese successivo); nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo sanzione ridotta dell'80%

Le fatture scartate devono essere reinoltrate al SDI **entro 5 giorni**

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio 2019)

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/01/2019**
  - Trasmessa al SDI il **02/02/2019**
- ? Liquidazione IVA di .....?
- ? Sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di gennaio, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di gennaio**, anche in mancanza dell'esito della trasmissione, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/02/19.

D.L. 119/2018 – **Non si applicano sanzioni** in quanto la fattura è emessa – trasmessa – entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica (16/02/2019)

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio 2019)

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/01/2019**
  - Trasmessa al SDI il **17/02/2019**
- ? Liquidazione IVA di .....?
- ? Sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di gennaio, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di gennaio**, anche in mancanza dell'esito della trasmissione, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/02/19.

D.L. 119/2018 – **Si applicheranno sanzioni ridotte (ridotte dell'80%)** in quanto la fattura è emessa – trasmessa – entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica del periodo successivo (16/03/2019)

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio 2019)

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/01/2019**
- Trasmessa al SDI il **14/02/2019**
- Fattura scartata da SDI con ricevuta recapitata il **16/02/2019**

? Liquidazione IVA di .....

? Se la fattura viene ritrasmessa al SDI corretta il 17/02/2019 si incorre in sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di gennaio con documento emesso il 29/01/19, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di gennaio** sia in presenza di scarto del SDI, che (ancora) in mancanza dell'esito della trasmissione, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/02/19.

D.L. 119/2018 – **Non si applicano sanzioni** in quanto la fattura è emessa – trasmessa – entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica (16/02/2019)

Se la fattura viene prontamente **ritrasmessa entro 5 giorni** dalla ricevuta di scarto del SDI, **non si incorre in sanzioni.**

## Caso – Emissione fattura differita

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/01/2019**
- Trasmessa al SDI il **14/02/2019**
- ? Fatturazione elettronica differita?



L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è **possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita" entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Nel caso in esame, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 14 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (29 gennaio), un **DDT** o altro documento equipollente che accompagni la merce
- **datare la fattura elettronica con la data del 14 febbraio 2019**, indicandovi i **riferimenti del DDT**(numero e data)
- far concorrere l'IVA alla **liquidazione del mese di gennaio**

## Data fattura – Emissione della fattura elettronica

01.01.2019



01.07.2019



A partire dal **1° luglio 2019**

- le fatture, diverse da quelle differite, possono essere emesse **entro 10gg dall'effettuazione dell'operazione**. Entro il medesimo termine le fatture dovranno essere trasmesse al SDI



Chi si avvarrà di questa possibilità dovrà **darne evidenza nel documento**, specificando – oltre alla data di emissione della fattura – la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi

Per effetto delle modifiche apportate dal DL Fiscale 119/2018 l'annotazione delle fatture emesse può essere effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo di effettuazione dell'operazione**, ferma restando l'esigibilità dell'imposta nel mese precedente.

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio 2019)

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/08/2019**
- Trasmessa al SDI il **02/09/2019**
- ? Liquidazione IVA di .....
- ? Sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di agosto, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di agosto**, anche in mancanza dell'esito della trasmissione, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/09/19.

**Non si applicano sanzioni** in quanto la fattura è emessa entro il termine normativamente previsto (10 giorni dall'effettuazione dell'operazione)

La fattura dovrà indicare:

- la data di effettuazione dell'operazione – 29/08/2019
- la data di emissione – 02/09/2019

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio 2019)

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/08/2019**
- Trasmessa al SDI il **10/09/2019**
- ? Liquidazione IVA di .....?
- ? Sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di agosto, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di agosto**, anche in mancanza dell'esito della trasmissione, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/09/19.

**Obbligo di indicazione della doppia data.**

**Si renderanno applicabili le sanzioni previste per la tardiva fatturazione** in quanto la fattura è emessa oltre il termine normativamente previsto (10 giorni dall'effettuazione dell'operazione)

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio 2019)

Es.

- Fattura di agosto – datata **31/08/2019**
- Trasmessa al SDI il **08/09/2019**
- Fattura scartata da SDI con ricevuta recapitata il **13/09/2019**

? Liquidazione IVA di .....?

? Se la fattura viene ritrasmessa al SDI corretta il 17/09/2019 si incorre in sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di agosto, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di agosto**, sia in presenza di scarto del SDI, che in mancanza (ancora) dell'esito della trasmissione, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/09/19.

### **Obbligo di indicazione della doppia data.**

Se la fattura viene prontamente **ritrasmessa entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto del SDI, non si incorre in sanzioni.**

## Caso – Emissione fattura (fino al 1° luglio)

Es.

- Fattura di gennaio – datata **29/08/2019**
  - Trasmessa al SDI il **18/09/2019**
- ? Liquidazione IVA di .....?
- ? Sanzioni?



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di agosto, **la fattura deve essere conteggiata nell'IVA vendite del mese di agosto**, provvedendo alla relativa liquidazione entro il 16/09/19.

Il **maggior termine** previsto dal D.L. 119/2018 per l'emissione della fattura (10 giorni) **non modifica il termine di emissione per le fatture differite** (il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione).

Si renderanno applicabili le sanzioni previste per la **tardiva fatturazione** in quanto la fattura è emessa oltre il termine normativamente previsto.

La **data di ricezione** della fattura è **riportata nella ricevuta di consegna al mittente** e viene messa a disposizione del destinatario con le modalità proprie del canale di ricezione prescelto.



**DL Fiscale 119/2018** – Il cessionario/committente può esercitare la detrazione già nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata (**data fattura**) a condizione che la fattura sia ricevuta (**data di ricezione**) ed annotata entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.**

## Caso – Ricezione fattura entro il termine di liquidazione

Es.

- Fattura di gennaio – datata **31/01/2019**
- Ricevuta dal SDI il **4/02/2019**
- Fattura annotata nel registro IVA acquisti il **4/02/2019**

? Liquidazione IVA di .....



Trattandosi di un'operazione effettuata nel mese di **gennaio** la **fattura potrà essere conteggiata nell'IVA acquisti del mese di gennaio**. gennaio con documento datato 31/01/19, Sarà, pertanto, possibile esercitare il diritto alla detrazione (entro) il 16 febbraio in quanto entro tale data la fattura è stata ricevuta ed annotata nel registro IVA degli acquisti.

Attenzione alle modalità di registrazione

- Registri IVA per competenza
- Registri IVA sezionali

## Caso – Ricezione fattura entro il termine di liquidazione

Es.

- Fattura di gennaio – datata **31/01/2019**
- Ricevuta dal SDI il **17/02/2019**
- Fattura annotata nel registro IVA acquisti il **17/02/2019**

? Liquidazione IVA di .....?



Malgrado si tratti di un'operazione effettuata nel mese di gennaio con documento datato 31/01/19, **la fattura non potrà essere conteggiata nell'IVA acquisti del mese di gennaio**. Sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione a partire dalla liquidazione periodica successiva (16 marzo) in quanto entro tale data la fattura è stata ricevuta ed annotata nel registro IVA degli acquisti.

## Caso – Ricezione fattura oltre la fine dell'anno

Es.

- Fattura di dicembre – datata **30/12/2019**
- Ricevuta dal SDI il **02/01/2020**
- Fattura annotata nel registro IVA acquisti il **02/01/2020**

? Liquidazione IVA di .....



Malgrado si tratti di un'operazione effettuata nel mese di dicembre con documento datato 30/12/19, **la fattura non potrà essere conteggiata nell'IVA acquisti del mese di dicembre**, anche se la fattura viene ricevuta e registrata entro il 16 gennaio.

La possibilità di detrarre l'IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione è esplicitamente escluso per le fatture «a cavallo d'anno» - art. 14 DL 119/2018

Sarà tuttavia possibile esercitare il diritto alla detrazione a partire dalla liquidazione periodica successiva (16 febbraio).

## Caso –Registrazione fattura oltre la fine dell'anno

Es.

- Fattura di dicembre – datata **30/12/2019**
- Ricevuta dal SDI il **31/12/2019**
- Fattura annotata nel registro IVA acquisti il **02/01/2020**

? Liquidazione IVA di .....



Malgrado si tratti di un'operazione effettuata nel mese di dicembre con documento datato 30/12/19, **la fattura non potrà essere conteggiata nell'IVA acquisti del mese di dicembre.**

Il diritto alla **detrazione** potrà essere esercitato al più tardi nella **dichiarazione annuale IVA 2020** (relativa all'anno 2019) e si renderà opportuna la predisposizione di un **apposito registro IVA sezionale** che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione IVA relativa a gennaio e di includerle tra gli acquisti in dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019

## Fatturazione elettronica e Reverse Charge

### Reverse Charge

«esterno»

Relativo ad operazioni intercorse  
con soggetti esteri – ad **es. acquisti  
intracomunitari**

Escluso dall'ambito di applicazione  
della fatturazione elettronica

Continuerà ad essere gestito  
con le modalità ordinarie –  
integrazione fattura cartacea

«interno»

Relativo ad operazioni intercorse  
con soggetti residenti – ad **es.  
servizi di pulizia o acquisto di  
rottami**

Incluso nell'ambito di  
applicazione della  
fatturazione elettronica

**Integrazione fattura  
elettronica?**

## Fatturazione elettronica e Reverse Charge «interno»

Reverse charge interno →

La **fattura elettronica** (con natura N6) ricevuta dal fornitore **non può essere integrata**; la fattura elettronica è, infatti, immodificabile

### Come assolvere l'obbligo? 2 possibilità

1

Provvedendo alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell'integrazione nelle scritture contabili (libro giornale e registri IVA) e portando in conservazione il solo documento originario, non integrato (soluzione Assosoftware)

2

Procedendo all'emissione di un altro documento (tipo file TD01) – «autofattura» – contenente i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della stessa e recante i dati del soggetto che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente (soluzione Ag. Entrate – FAQ 27/11/2018).

Il vantaggio consiste nel fatto che tale documento potrà essere trasmesso allo SDI e, quindi, conservato digitalmente dall'Agenzia delle Entrate in caso di sottoscrizione dell'apposito accordo

## Scarto della fattura elettronica

### SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DEL SDI

Per ogni fattura elettronica (lotto di fatture) correttamente ricevuto, **il SDI effettua controlli sul file** (contenuti nelle Specifiche Tecniche allegata al Prov. 89757). In caso di mancato superamento di tali controlli, la fattura viene scartata e, al soggetto che ha effettuato la trasmissione, viene recapitata una **ricevuta di scarto**

### RICEVUTA DI SCARTO

- notificata **entro 5 giorni** dalla data di trasmissione del file
- contiene le motivazioni dello scarto della fattura (**Codice errore**)

**La fattura elettronica scartata si considera NON EMESSA**

## Scarto della fattura elettronica

La fattura elettronica scartata deve essere reinoltrata al SDI **entro 5 giorni**

### Reinoltro fattura in caso di scarto SDI:



La fattura elettronica, relativa al file scartato dal SDI, deve essere **preferibilmente emessa** (ossia nuovamente inviata tramite SDI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) **con la stessa data e lo stesso numero del documento originario**

Tale reinoltro non subirà alcuno scarto legato alla duplicazione di una fattura già inviata proprio perché la precedente fattura era stata scartata e quindi non emessa.

Qualora il documento scartato sia **già stato registrato**, possibilità di emissione di **nota di credito «interna»**, **senza trasmissione al SDI**, e riemissione nuovo documento.

## Scarto della fattura elettronica – Quali rimedi?

Laddove la riemissione di un documento con la medesima data ed il medesimo numero non sia possibile – **2 alternative (circ. 13/E Ag. Entr.)**

1

Emissione di un documento con nuovo numero e data per il quale “**risulti un collegamento alla precedente fattura scartata** da Sdi”. Tale fattura deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdi”

2

Emissione di un nuovo documento, ricorrendo ad una **specific numerazione** che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdi.

### Ad esempio

Fatture n. 1 del 2 gennaio 2019 e n. 50 del 1° marzo 2019 scartate dal SDI.

Potranno essere emesse la n. **1/S** del 10 gennaio 2019 e la n. **50/S** dell’8 marzo 2019 ed annotate in apposito sezionale.

## Emissione della fattura elettronica per conto terzi

E' possibile emettere la fattura elettronica anche **per conto terzi**



In tal caso, occorrerà **compilare il campo <SoggettoEmittente>** alternativamente con il codice:

- «**CC**» – nel caso la fattura sia emessa da parte del cessionario o committente (*c.d. self billing*)
- «**TZ**» – nel caso la fattura sia emessa da parte di un terzo

L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, **non prevede alcuna predisposizione e invio** all'Agenzia delle entrate **di delega**.



### **C.M. n. 45/E/2005 – Necessità accordo preventivo tra le parti**

«Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che il cedente o prestatore debba autorizzare preventivamente il cliente o il terzo all'emissione della fattura e che entrambe le parti diano il consenso alle procedure di emissione da adottare. L'esigenza di dialogo tra le due parti discende, altresì, dalla necessità di comunicare gli elementi caratterizzanti l'operazione da fatturare e di rispettare l'obbligo di numerazione progressiva della fattura».

### ➤ **Consegna della fattura al cedente**

Il SDI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, sarà possibile indicare l'indirizzo telematico del cedente/prestatore. Il SDI consegnerà a tale indirizzo la fattura (salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione)

### ➤ **Flusso semplificato**

Assosoftware →

«Come è già stato confermato per le fatture attive dall'Agenzia delle Entrate (Circ.13/2018), si ritiene che anche per le passive, il Cessionario che possiede il documento possa già procedere alla sua registrazione senza attendere i tempi del Sdi»

### ➤ **Firma Digitale**

Nel caso si decida di apporre la firma digitale (obbligatoria solo per le fatture PA), la firma dovrà essere apposta dal terzo che trasmette la fattura

➤ **Art. 230 Direttiva 2006/112/CE**

«gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in **qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA** da pagare o da regolarizzare **sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro**»

➤ **Art. 21 DPR 633/72**

«la fattura contiene [...] aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con **arrotondamento al centesimo di euro**»

➤ **Specifiche tecniche fattura elettronica (provv. 89757)**

campo <Divisa> - «tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi»



**L'imponibile e l'imposta esposti in fattura devono essere espressi in euro** (in assenza di chiarimenti da Ag. Entrate). In caso contrario, la fattura non sarà valida (benché regolarmente transitata da SDI) e, dunque, dovrà essere stornata con una nota di variazione inviata allo SDI e andrà emessa una nuova fattura in euro.

**Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'articolo 26 del D.P.R. 633/72, **non sono gestite dal Sdl (Prov. n. 89757).****



**FAQ (Ag. Entrate) n. 15** pubblicata il 27 novembre 2018

### **Domanda**

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

### **Risposta**

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA, l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica.

Tuttavia, le regole tecniche stabilite dal provv. n. 89757 **consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA"** con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SDI utilizzando il formato XML ed indicando il "codice natura" **N2**.

### ❑ Videoforum CNDCEC del 15 gennaio 2019

**Domanda:** si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito Iva per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

**Risposta:** sì, il documento che verrà prodotto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al SdI e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l'estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell'IVA.

### ❑ Risposta interpello n.104/2019 pubblicata il 9 aprile 2019

Perimetro applicativo della fatturazione elettronica è limitato alle operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia



*«Ne deriva che il rappresentante fiscale dell'istante potrà procedere all'emissione delle autofatture in esame in modalità analogica o elettronica extra SdI»*

### ❑ Consulenza giuridica n. 956-3/2019 (CNSD)

Quesito: Autofattura per estrazione a seguito di immissione in libera pratica da parte dello stesso soggetto che ha introdotto i beni senza che gli stessi siano oggetto di operazioni durante il periodo di giacenza

❑ *nella normalità dei casi, a fronte della già avvenuta documentazione delle cessioni, l'autofattura sopra citata è una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d'imposta»*

#### ➤ **Facoltà di trasmissione allo SDI (FAQ n.36)**

❑ Nel caso di discordanza tra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e valore del bene estratto il documento emesso non ha una mera funzione di integrazione ma è strumentale all'individuazione del nuovo valore e la corretta base imponibile

#### ➤ **Obbligo di di trasmissione allo SDI**

# Grazie dell'attenzione

Dott. Francesco Zondini – Milano

02 66995469 –

[francesco.zondini@studiopirola.com](mailto:francesco.zondini@studiopirola.com)